

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Nella seduta del 07/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 1.717,00, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione mensile stipulato in data 06/05/2011, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo, a suo avviso gravante sulla compagnia di assicurazioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione mensile: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di



incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della parte ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Voci di costo rimborsabili ("recurring")	Commissioni pro quota rate complessive n. 120	Importo corrisposto al momento della stipula	Retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (72/120)	Importo portato in deduzione in sede di conteggio estintivo	Importo ancora da rimborsare
Commissioni finanziarie (al netto del compenso dell'Agente/Mediatore)	796,92	6,64	478,15	154,80	323,35
Costi assicurativi	824,40	6,87	494,64	0,00	494,64
Totale ancora da rimborsare					817,99

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 817,99, oltre agli interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente corrisposto da terzi debitori.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4183 del 19 aprile 2017

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA